



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VII ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO ESTRATTO

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE

La morte corporea come processo declinante
delle funzioni vitali nel linguaggio delle fonti



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Domenico Garofalo,
Concetta Maria Nanna, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Paolo Pardolesi,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,
Annamaria Bonomo, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Fabrizio Panza, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

SAGGI

Giuseppe Ruggiero Parente

LA MORTE CORPOREA COME PROCESSO DECLINANTE
DELLE FUNZIONI VITALI NEL LINGUAGGIO DELLE FONTI*

ABSTRACT

Il codice civile italiano non definisce la morte della persona fisica. Per definire la morte, è indispensabile attingere a indicatori pre-giuridici, elaborati nell'ambito delle scienze biologiche e biomediche, che permettono di ricostruire il fatto della morte attraverso l'interpretazione dei segni dei fenomeni cadaverici, ossia delle manifestazioni biologiche e biochimiche che coincidono con la morte o la seguono, e di dedurre l'epoca della morte dalla valutazione comparativa dei fenomeni post-mortali e da altri rilievi morfologici e chimici del cadavere. In analogia con la legge della gradualità, che governa l'inizio della vita umana, anche l'estinguersi graduale delle attività organiche è un principio generale che caratterizza ogni tipo di morte. La gradualità del procedimento importa, anzitutto, l'arresto delle funzioni essenziali dell'organismo e, in seguito, dalle altre. La ricostruzione ha rilievo nell'ambito delle fonti normative, dato che il legislatore successivo al codice civile ha attinto dalla scienza biomedica la nozione normativa di morte, che ha identificato con «la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo» (art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578).

The Italian civil code does not define the death of the natural person. To define death, it is essential to draw on pre-judicial indicators, developed in the biological and biomedical sciences, which allow us to reconstruct the fact of death through the interpretation of the signs of cadaveric phenomena, that is, of the biological and biochemical manifestations that coincide with death or follow it, and to deduce the age of death from the comparative evaluation of post-mortal phenomena and from other morphological and chemical findings of the corpse. In analogy with the law of graduality, which governs the beginning of human life, even the gradual extinction of organic activities is a general principle that characterizes every type of death. The gradualness of the procedure involves, first of all, the arrest of the essential functions of the organism and, subsequently, from the others. Reconstruction is important in the context of regulatory sources, given that the legislator following the civil code has drawn from the biomedical science the normative notion of death, which he identified with "the irreversible cessation of all the functions of the brain" (Article 1, Law December 29, 1993, n. 578).

PAROLE CHIAVE

Morte corporea – processo graduale e declinante
– regime giuridico

Physical death - gradual and declining process -
legal regime

SOMMARIO: 1. La morte corporea: nozione normativa. – 2. Il fenomeno della morte e il suo accertamento: la tanatologia e la tanatocronologia. – 3. La morte come processo graduale e declinante delle funzioni vitali. – 4. Il tripode di Bichat e l'afisiologia della vita residua. – 5. L'accertamento

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

diretto della morte a scopo amministrativo, clinico e di prelievo di organi o tessuti. La tecnica tanato-diagnostica e la semeiotica tanatologica. L'accertamento indiretto della morte. – 6. La dichiarazione di morte e l'avviso di morte. – 7. L'atto di morte e la scheda di morte. – 8. L'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione dell'atto di morte.

1. Il corpo umano è un organismo pluricellulare complesso, partecipa di un continuo processo di sviluppo, rispetto al quale non è consentito individuare una scansione temporale istantanea a cui ricondurre la cessazione della vita¹.

Nella comunità sociale e scientifica, la morte è percepita come una dissoluzione della fisicità corporea, ossia come la totale disintegrazione di quel complesso unitario e integrato che è la persona in sé².

La morte corporea, perciò, quale accadimento naturale o accidentale che determina la fine della vita³, consiste nella cessazione irreversibile delle funzioni essenziali dell'organismo umano⁴ e designa la condizione di un corpo privo di vita⁵.

Quindi, come evento di natura o fatto casuale, la morte integra una condizione definitiva dell'essere umano che coincide con l'arresto assoluto e irreversibile delle attività vitali⁶.

In realtà, il fatto della morte evoca una fenomenologia assai complessa⁷, tanto nella prospettiva della definizione normativa⁸, quanto nell'ottica della dimensione temporale⁹.

¹ F. Parente, *La staticità normativa e la soggettività della persona fisica*, in G. Lisella, F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri*, II, 1, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 171.

² Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, *Nuova carta degli operatori sanitari*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 97.

³ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 225 ss.; P. Perlingieri, *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, pp. 131-132; R. Calvo, *Nozioni preliminari*, in R. Calvo, G. Perlingieri (a cura di) *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, 2^a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 1 ss.; A. Falzea, *Relazione introduttiva*, in S. Delle Monache (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, Cedam, Padova, 2007, p. 5; L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 51 ss.; F.D. Busnelli, *Per uno statuto del corpo umano inanimato*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2137 ss.

⁴ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 57; D. Neri, *Il diritto di decidere la propria fine*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 1785.

⁵ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 170.

⁶ C. Puccini, *Istituzioni di medicina legale*, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1999, p. 630; F. Parente, *La staticità*, cit., p. 170.

⁷ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630.

⁸ F. Mantovani, *Morte (generalità)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Giuffrè Editore, Milano, 1977, p. 83.

⁹ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 170; L. Cariota Ferrara, *Il momento della morte è fuori della vita?*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, p. 134 ss.

Infatti, la morte è un evento che non può essere individuato in maniera certa, mediante una tecnica scientifica o una metodica empirica, sebbene il corpo umano privo di vita presenti segni biologici che la medicina utilizza come criteri sicuri di accertamento¹⁰.

Lo studio degli effetti che si producono dopo la morte porta a ritenere che l'evento-morte sia un momento estraneo alla vita, a partire dal quale si attivano numerosi processi di scomposizione e decomposizione corporea che coinvolgono la condizione del deceduto e si pongono in una discontinuità irriducibile rispetto al precedente *status* del soggetto vivente¹¹.

L'art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578¹² identifica la morte, «con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo» (cervello, cervelletto e tronco encefalico)¹³ e recepisce la definizione pure ai fini delle attività medico-sanitarie di espianto di organi e tessuti da cadavere¹⁴ in funzione di trapianto a individuo umano vivente (art. 1, comma 1, l. 1° aprile 1999, n. 91)¹⁵.

Il parametro neurologico, se applicato esattamente, «non appare in contrasto con gli elementi essenziali di una corretta concezione antropologica» e consente all'operatore sanitario, responsabile dell'accertamento della morte, di basarsi sui segni della morte cerebrale «per raggiungere, caso per caso, quel grado di sicurezza nel giudizio etico che la dottrina morale qualifica col termine di “certezza morale”, certezza necessaria e sufficiente per poter agire in maniera eticamente corretta»¹⁶.

2. Gli istituti giuridici che hanno per presupposto la morte non sempre delineano la definizione dell'accadimento, che spesso trae origine dall'osservazione fenomenica del fatto, oggetto di studio della tanatologia¹⁷.

Per definire giuridicamente la morte è indispensabile attingere a indicatori pre-giuridici, elaborati nell'ambito delle scienze biologiche e biomediche, dato che, nella prospettiva medico-legale, la morte designa la cessazione della vita, che si ha

¹⁰ Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, *Nuova carta*, cit., p. 98.

¹¹ L. Cariota Ferrara, *Il momento della morte*, cit., p. 134.

¹² P. Becchi, *Definizione e accertamento della morte: aspetti normativi*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2077 ss.; R. Campione, *Morte e trapianti*, in M. Sesta (a cura di), *Codice delle successioni e donazioni*, II, *Leggi collegate*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 629.

¹³ Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, *Nuova carta*, cit., p. 99.

¹⁴ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 335 ss.

¹⁵ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 57; C. Coppola, *Famiglia, testamento e prelievi da cadavere a scopo di trapianto*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 199 ss.; C.A. Defanti, *La morte cerebrale. Definizioni tra etica e scienza*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2047 ss.; R. Campione, *Morte*, cit., p. 632.

¹⁶ Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, *Nuova carta*, cit., pp. 99-100.

¹⁷ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 629 ss.

allorquando risulta preclusa ogni possibilità di riviviscenza spontanea o artificiale del corpo e della mente¹⁸.

In termini biomedici, quindi, la morte consiste nella perdita totale dell'integrazione di quel complesso unitario che è l'organismo umano¹⁹. Perciò, l'evento della morte s'identifica come *non vita* e coincide con la cessazione della funzionalità organica del corpo, cui consegue l'effetto normativo dell'estinzione della capacità giuridica. La determinazione di questo momento si risolve nell'individuazione del tempo di cessazione della vita dell'individuo.

La tanatologia è la branca della medicina legale che si occupa dell'accertamento della morte e dell'interpretazione dei segni dei fenomeni cadaverici, vale a dire delle manifestazioni biologiche, chimiche e biochimiche che coincidono con la morte o la seguono²⁰.

Nei casi dubbi, l'individuazione dell'ora della morte, invece, richiede un giudizio sulla cronologia dell'evento, tramite la tanatocronologia, che consente di dedurre l'epoca della morte dalla valutazione comparativa dei fenomeni post-mortali e da altri rilievi morfologici e chimici del cadavere²¹.

3. L'evento morte è preceduto da numerosi accadimenti che conferiscono alla morte la fisionomia di un processo declinante delle funzioni vitali²², che «non interessa simultaneamente la compagine intera dell'organismo vivente», né estingue sin dal principio «l'attività di tutte le cellule»²³.

Sul piano biochimico e biologico, dunque, il morire è «un processo evolutivo che colpisce gradualmente le cellule dei diversi tessuti e le relative strutture subcellulari sulla base della loro differente resistenza alla carenza di ossigeno, sino alla estinzione di ogni facoltà vitale, con il permanere dei soli fenomeni enzimatici colliquativi-putrefattivi»²⁴.

Tuttavia, non è opportuno «attendere l'instaurarsi della “morte biologica” per dichiarare morto un essere vivente»; è, invece, plausibile «definire il momento della cessazione della vita dell'essere umano, come organismo integrato, attraverso criteri scientificamente dimostrati», facendo riferimento «all'organismo umano espresso nella sua integrità morfologica e funzionale»²⁵.

¹⁸ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 171; C. Puccini, *Istituzioni*, cit., pp. 629-630.

¹⁹ Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, *Nuova carta*, cit., p. 98.

²⁰ D. Rodriguez, A. Aprile, *Il corpo nella morte: note medico-legali*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2156 ss.; C. Pomara, *Tanatologia*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Piccin, Padova, 2009, p. 110.

²¹ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., pp. 658-660; C. Pomara, *Tanatologia*, cit., pp. 110-112.

²² C. Pomara, *Tanatologia*, cit., p. 111.

²³ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630; F. Parente, *La staticità*, cit., p. 172.

²⁴ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., pp. 232-233.

²⁵ Ivi, p. 233.

In analogia con la legge della gradualità, che governa l'inizio della vita umana e la crescita, anche l'estinguersi graduale delle attività organiche è un principio generale che caratterizza ogni tipo di morte²⁶: i singoli componenti dell'organismo (le cellule e i tessuti) cessano di vivere in tempi diversi, secondo la regola biologica che la sopravvivenza di ogni cellula è commisurata al fabbisogno di ossigeno e di nutrimento²⁷.

La gradualità del procedimento importa, anzitutto, l'arresto delle funzioni essenziali dell'organismo e, in seguito, dalle altre²⁸. Infatti, la scienza biomedica insegna che la vita umana è governata da numerose funzioni, alcune essenziali, quali l'attività cardio-circolatoria, l'attività respiratoria e l'attività cerebro-nervosa; altre secondarie, che riguardano l'attività di ulteriori organi corporei, complementari alla vita²⁹.

4. Le funzioni essenziali della vita, tra loro interdipendenti, configurano il tripode vitale o tripode di *Bichat*³⁰. La cessazione di una di esse è seguita, a breve, dalla fine delle altre: a seconda della funzione che cessa per prima, la morte è qualificata cerebrale, cardiaca o respiratoria³¹.

Difatti, verso la fine del XVIII secolo, l'anatomista francese *Marie François Xavier Bichat* formulò la teoria scientifica che la morte coincide con l'estinzione del tripode vitale: circolazione, innervazione, respirazione.

La concezione è nota, appunto, come tripode vitale, in quanto *Bichat* considerava l'organismo vivente come un tripode basato su tre gambe di sostegno, costituite dalle tre funzioni principali: la respiratoria, la cardiaca, la nervosa, interdipendenti tra loro, per cui l'arresto di una determina il crollo delle altre, e, quindi, la morte corporea³².

In questo modello, la morte non interessa simultaneamente l'intero organismo, ma si svolge con gradualità, partendo dall'arresto delle funzioni essenziali dell'organismo (la cardiaca, la respiratoria, la nervosa) sino alla morte di tutte le cellule.

Nel modello di *Bichat*, insomma, emergono tre tipologie di morte, secondo la funzione organica che si arresta per prima: a) la morte cerebrale: i gravi danni all'encefalo causano l'arresto delle funzioni nervose, a cui segue l'arresto del respiro, e, poi, del battito cardiaco; b) la morte respiratoria: l'arresto della respirazione determina la mancanza di ossigeno, che blocca l'attività cerebrale e successivamente quella cardiaca; c) la morte cardiaca: con l'arresto del cuore e della circolazione sanguigna cessano di seguito le altre due funzioni³³. La concezione è confermata dalle metodiche moderne nel campo della rianimazione e dell'accertamento della morte³⁴.

²⁶ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 631.

²⁷ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 631; F. Parente, *La staticità*, cit., p. 172.

²⁸ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630.

²⁹ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630; F. Parente, *La staticità*, cit., p. 172.

³⁰ C. Pomara, *Tanatologia*, cit., p. 111.

³¹ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630; F. Parente, *La staticità*, cit., p. 172.

³² C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630.

³³ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 630.

³⁴ *Ibidem*; F. Parente, *La staticità*, cit., p. 173.

In sintesi, l'interruzione delle funzioni essenziali determina la cessazione della fisiologia della vita dell'individuo, malgrado non sempre precluda la sopravvivenza parziale, ma afisiologica del corpo o impedisca fenomeni temporanei di vita residua, a livello cellulare, nei limiti dell'autonomia funzionale e metabolica delle singole cellule³⁵.

La ricostruzione ha rilievo nell'ambito delle fonti giuridiche, posto che il legislatore ha attinto dalla scienza biomedica la nozione normativa di morte, che ha identificato con «la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo» (art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578)³⁶: la definizione, conforme a quella adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è modulata sulla cessazione definitiva della funzione cerebro-nervosa³⁷. Perciò, nell'attuale sistema ordinamentale, è da escludere la definizione di morte fondata sulla cessazione irreversibile della funzione cardiaca, in passato recepita dalla l. 2 dicembre 1975, n. 644³⁸.

La definizione normativa di morte cerebrale non fa cadere la valenza scientifica del tripode vitale, considerato che la funzione cerebrale è strettamente collegata all'attività cardiaca e a quella respiratoria. La definizione accentua soltanto un profilo di particolare rilevanza della morte, ossia la fine irreversibile della funzione cerebrale, ma non esclude la cessazione contemporanea o immediatamente successiva delle altre due funzioni essenziali della vita umana: la cardiaca e la respiratoria³⁹.

5. L'accertamento diretto della morte è l'atto con cui il medico necroscopo o altro sanitario incaricato verifica l'avvenuto decesso, secondo la tecnica tanato-diagnostica e nel rispetto delle regole dettate dalla semeiotica tanatologica⁴⁰.

L'accertamento della morte può avvenire a scopo amministrativo, clinico e di prelievo di organi o tessuti per trapianto. Esso comporta l'esame medico del corpo⁴¹ ed è accompagnato dalla constatazione del decesso, che è l'atto formale mediante il quale la persona è dichiarata deceduta⁴².

L'accertamento a scopo amministrativo compete al sanitario di guardia medica ovvero al medico curante (domiciliare o ospedaliero), che rilascia un certificato di constatazione di morte per la denuncia al sindaco delle cause del decesso e per la

³⁵ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., pp. 634-636.

³⁶ C. Pomara, *Tanatologia*, cit., p. 111; D. Rodriguez, *Definizione e accertamento della morte: la prospettiva medico-legale*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2095.

³⁷ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 173.

³⁸ Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, *Nuova carta*, cit., p. 99; F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 236.

³⁹ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 175.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 668.

⁴² F. Parente, *La staticità*, cit., p. 175.

dichiarazione della morte all'ufficiale dello stato civile: quest'ultimo redige l'atto di morte e autorizza la sepoltura della salma⁴³.

La dichiarazione di morte, dunque, è un atto amministrativo, affidato al medico o ad altre persone o a preposti ad enti, obbligati per legge a riferire, necessario per comunicare l'avvenuto decesso all'ufficiale dello stato civile⁴⁴.

Dal punto di vista legale, la dichiarazione comporta tutte le conseguenze giuridiche che derivano dall'estinzione della persona fisica⁴⁵.

L'accertamento a scopo clinico è di competenza del medico curante, sia in caso di morte domiciliare che di decesso ospedaliero⁴⁶.

Nella materia degli espunti e dei trapianti di organi e tessuti, invece, nella quale, per le esigenze peculiari di diagnosi precoce della morte, si prescinde dal periodo ordinario di osservazione del corpo nelle ventiquattro ore dal decesso, l'accertamento è affidato al medico necroscopo, che opera come delegato dell'ufficiale di stato civile (art. 74, comma 2, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396); mentre, il compito di redigere il certificato di morte è assolto dal direttore dell'istituto universitario o dal primario della struttura medica o dal capo del reparto ospedaliero in cui è eseguito l'intervento (d.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300)⁴⁷.

Infine, in mancanza di accertamento diretto, la morte della persona fisica, se appare ragionevolmente certa, può essere accertata con tecniche indirette di verifica dell'evento. In questa ipotesi, nella quale non è possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, qualora tutte le circostanze inducano a ritenere ragionevolmente certa la morte, si procede all'accertamento indiretto dell'evento, a cura del procuratore della Repubblica, mediante la redazione di un processo verbale che contiene l'esatta descrizione degli avvenimenti che escludono la sopravvivenza della persona⁴⁸.

6. La dichiarazione di morte rientra tra gli adempimenti successivi al decesso, ma propedeutici alla redazione dell'atto di morte e attiene al regime del corpo inanimato. La dichiarazione è resa oralmente presso l'ufficio di stato civile del luogo di morte o del luogo di deposizione della salma, qualora il primo sia ignoto (art. 72, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000), da «uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso» (art. 72, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000), non oltre le ventiquattro ore dalla morte (art. 72, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000). Il termine deve reputarsi di natura ordinatoria e non perentoria, posto che, per la validità dell'atto formato oltre il termine, non è prescritta la pronuncia del giudice⁴⁹.

⁴³ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 669.

⁴⁴ Ivi, p. 668.

⁴⁵ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 669.

⁴⁶ C. Puccini, *Istituzioni*, cit., p. 668.

⁴⁷ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 240.

⁴⁸ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 244.

⁴⁹ Ivi, p. 241.

Nell'ipotesi di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, spetta al direttore sanitario o alla persona delegata dall'amministrazione della struttura trasmettere per iscritto l'avviso di morte, sempre entro le ventiquattro ore dall'evento, all'ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è avvenuto il decesso (art. 72, comma 3, d.p.r. n. 396 del 2000)⁵⁰. La formula «qualsiasi altro stabilimento» designa qualunque struttura organizzata per accogliere più persone estranee, secondo regole «stabilite anche in modo informale»⁵¹.

In assenza di elementi, per individuare il luogo della morte nel territorio di un comune diverso (ad esempio, nell'ipotesi di decesso sopravvenuto all'evento letale durante il trasporto in ospedale), l'autorità sanitaria dovrà indirizzare la comunicazione di morte all'ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è ubicata l'unità ospedaliera presso la quale la morte è stata constatata e dare atto nell'avviso che il defunto è giunto cadavere nella struttura⁵².

Qualora, in seguito, sia accertato che la morte avvenne in un comune diverso, si dovrà provvedere alla rettifica dell'atto di morte (art. 95 ss., d.p.r. n. 396 del 2000)⁵³.

L'avviso di morte ha valore di certificato necroscopico, in quanto il direttore sanitario svolge le funzioni di medico necroscopo⁵⁴. La trasmissione dell'avviso all'ufficio di stato civile può essere effettuata pure mediante sistemi telematici (art. 10, comma 2, lett. c, d.p.r. n. 396 del 2000; art. 3, comma 2, d. lg. 12 febbraio 1993, n. 39).

Agli effetti della formazione dell'atto di morte, nei casi in cui risultino segni o indizi di morte violenta o vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, l'ufficiale di stato civile riceve la notizia del decesso dal magistrato inquirente o dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini (art. 77, d.p.r. n. 396 del 2000).

La dichiarazione di morte o, in alternativa, l'avviso di morte, che costituisce un obbligo giuridico a carico dei soggetti designati ma è sprovvisto di sanzione⁵⁵, deve contenere i dati da riportare nell'atto di morte, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000, tra cui l'ora della morte, precisata dal dichiarante sulla scorta degli elementi cognitivi in suo possesso, ed ha efficacia ai fini della documentazione ed attestazione del servizio di stato civile⁵⁶.

7. L'atto di morte, che viene redatto sulla base del contenuto della dichiarazione o dell'avviso di morte, deve specificare il luogo, l'ora, il giorno, il mese e l'anno della morte; le generalità (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza) del defunto; il cognome e il nome del coniuge, qualora il defunto fosse coniugato,

⁵⁰ F. Parente, *La staticità*, cit., pp. 176-177.

⁵¹ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 242.

⁵² F. Parente, *La staticità*, cit., p. 177.

⁵³ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 242.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 243.

⁵⁶ F. Parente, *La staticità*, cit., pp. 177-178.

vedovo o divorziato; le circostanze della morte; le generalità (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza) del dichiarante⁵⁷.

Se alcuni dei dati richiesti non sono noti, ma il cadavere è stato riconosciuto, l'ufficiale di stato civile deve redigere ugualmente l'atto di morte con la menzione dell'incompletezza delle indicazioni relative al defunto (art. 73, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000).

Le circostanze della morte per causa violenta o avvenuta presso un istituto di pena o di prevenzione, invece, non sono menzionate nell'atto di morte (art. 73, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000), ma sono riportate nella scheda di morte (che indica sempre la causa del decesso) redatta dal medico curante, dal medico necroscopo o dal medico incaricato di eseguire l'autopsia, entro le ventiquattro ore dal decesso, ed indirizzata al sindaco del luogo di morte, per finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche, secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria (art. 1, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)⁵⁸.

L'atto di morte fa piena prova del decesso, fino a querela di falso; mentre, la veridicità delle altre circostanze contenute nell'atto (ad esempio, il luogo e la data del decesso) è presunta, fino a prova contraria (art. 451, comma 2, c.c.)⁵⁹.

In caso di accertamento indiretto dell'evento, l'atto di morte è formato con la procedura di rettificazione degli atti di stato civile sulla base di un decreto emesso dal tribunale (art. 78, d.p.r. n. 396 del 2000)⁶⁰.

8. L'atto di morte è inserito nei registri di stato civile e negli archivi informatici del comune, tramite iscrizione o trascrizione, per ottemperare agli effetti pubblicitari (art. 71, d.p.r. n. 396 del 2000).

L'iscrizione ha ad oggetto gli atti di morte redatti dall'ufficiale di stato civile su dichiarazione di parte o a seguito di avviso, notizia o denuncia effettuata da ospedali, case di cure o di riposo, collegi, istituti o altri stabilimenti, magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria; gli atti di morte formati nei casi di inumazione, tumulazione e cremazione senza autorizzazione (art. 75, d.p.r. n. 396 del 2000) o d'irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere (art. 78, d.p.r. n. 396 del 2000); gli atti di morte ai quali, per la peculiarità del caso, non si adattano le formule predisposte (art. 71, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000)⁶¹.

La trascrizione concerne, invece, gli atti di morte ricevuti all'estero, anche qualora il deceduto, nato in Italia, abbia perduto la cittadinanza italiana e conseguito quella straniera; gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati, nelle zone in cui operano forze di pace o di guerra; gli atti e i processi verbali per morti avvenute durante viaggi

⁵⁷ Ivi, p. 178.

⁵⁸ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., p. 257.

⁵⁹ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., pp. 2444-245.

⁶⁰ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 180.

⁶¹ Ivi, p. 179.

marittimi, aerei o ferroviari *ex* artt. 79 e 80, d.p.r. n. 396 del 2000 (art. 71, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000)⁶².

L'ufficiale di stato civile è tenuto ad annotare l'atto di morte su quello di nascita del defunto (art. 81, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000), nonché ad annotare sull'atto di morte i provvedimenti di rettificazione relativi alla morte (art. 455 c.c.), la dichiarazione di riconoscimento del defunto come figlio premorto del dichiarante (art. 255 c.c.), la sentenza che dichiara l'esistenza in vita della persona dichiarata morta presunta o ne accerta la morte *ex* art.67 c.c. (art. 81, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000)⁶³.

Se la nascita era avvenuta in un altro comune o il defunto, al momento della morte, aveva la residenza altrove, l'ufficiale di stato civile deve dare pronta comunicazione del decesso agli ufficiali di stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere, rispettivamente, all'annotazione o alla trascrizione dell'atto di morte (art. 81, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000)⁶⁴.

⁶² F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., pp. 245-246.

⁶³ F. Parente, *La staticità*, cit., p. 179.

⁶⁴ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica*, cit., pp. 246-247.